

statuto

dell' **Associazione  
Lionello Bonfanti**  
per una economia  
di comunione



## INDICE

<b>Pag.5</b>	<b>Costituzione • Sede • Durata Natura, fine e spirito dell'Associazione</b>
<b>Pag.7</b>	<b>Soci</b>
<b>Pag.8</b>	<b>Patrimonio ed esercizi sociali</b>
<b>Pag.9</b>	<b>Organizzazione dell'associazione Assemblea</b>
<b>Pag.11</b>	<b>Consiglio direttivo</b>
<b>Pag.12</b>	<b>Presidente e vice - presidente e tesoriere</b>
<b>Pag.13</b>	<b>Comitato di presidenza Comitato di garanti</b>
<b>Pag.14</b>	<b>Comitato tecnico – scientifico</b>
<b>Pag.15</b>	<b>Delegazioni territoriali Scioglimento e liquidazione Clausola compromissoria</b>

# statuto dell'associazione



Associazione  
Lionello Bonfanti  
per una economia  
di comunione

*di*  
**EC**

## Costituzione • Sede • Durata

**Art.1** È costituita un'Associazione non avente fini di lucro denominata "Associazione Lionello Bonfanti per una economia di comunione"

**Art.2** L'Associazione ha sede in Firenze, via De' Cattani, 25 e l'ambito operativo è quello sotteso dal territorio della regione Toscana; l'associazione può autorizzare, nell'ambito del territorio nazionale, la costituzione di delegazioni territoriali.

**Art.3** La durata dell'Associazione è illimitata.  
L'Associazione può essere sciolta dall'assemblea generale con delibera assunta a maggioranza del settantacinqueper cento (75%) degli associati.

## Natura, fine e spirito dell'Associazione

**Art.4** L'Associazione è animata e sostenuta da coloro che ricercano, nell'economia in generale e nella gestione delle imprese in particolare, valori e comportamenti fondamentali per uno sviluppo armonioso della società e per affrontare le urgenti sfide che si pongono all'umanità nel prossimo millennio. I membri dell'Associazione sono convinti che la povertà e la ricchezza estreme, la concentrazione del potere economico, la deturpazione della natura, la violenza, l'infelicità e la disarmonia che sono sotto gli occhi di tutti, impongono di mettere seriamente in discussione la cultura economica oggi prevalente, che orienta le scelte dei cittadini, il modo di operare delle aziende, l'azione amministrativa ed il disegno stesso delle istituzioni. Arricchiti dall'esperienza e dalle riflessioni di quanti operano per una economia solidale nel progetto di Economia di Comunione nella Libertà, l'Associazione e i suoi membri intendono impegnarsi, con la riflessione e con l'azione, a far crescere e a diffondere una "cultura economica del dare".

**Art.5** L'Associazione, alla luce dei principi sopra espressi ed escludendo tassativamente qualsiasi finalità di lucro, si propone di:

- promuovere e sviluppare una formazione etica nell'ambito professionale, sociale e pubblico;
- favorire, promuovere e contribuire, direttamente e/o indirettamente, a studi e progetti di cooperazione economica ispirati al principio di solidarietà;

- favorire, promuovere lo studio e l'attuazione pratica di nuove forme di economia di impresa, fondate sulla cultura del dare del progetto "Economia di comunione nella libertà";
- promuovere e favorire attraverso il dialogo ed i rapporti tra gruppi ed etnie e culture, la diffusione di una cultura di pace e di fratellanza universale;
- contribuire a riproporre la centralità dell'uomo in ogni iniziativa della collettività, con particolare riferimento a quelle rivolte a soggetti in maggiore difficoltà;
- favorire e promuovere realtà ambientali sempre più rispondenti alla dignità umana ed alle esigenze più profonde dello spirito;
- contribuire, nel rispetto delle radici culturali di ciascuno, a realizzare una cultura aperta sull'uomo;
- promuovere e contribuire ad un utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa nel rispetto dell'obiettività della informazione;
- favorire e contribuire ad una attiva e costante partecipazione di tutti alla gestione pubblica, che sia di supporto ed incoraggiamento dei pubblici amministratori;

Al fine di realizzare tali obiettivi, l'Associazione:

- promuove, prevalentemente nel territorio della Regione Toscana, la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di imprese già esistenti, con particolare riferimento a poli imprenditoriali sorti nell'ambito dell'economia di comunione;
- fornisce servizi alle amministrazioni locali e regionali, che in modo diretto o indiretto, contribuiscano allo sviluppo di attività economiche sostenibili nel territorio;
- conferisce borse di studio a giovani al fine di promuovere progetti, studi, analisi, aventi come fine specifici interessi dell'associazione;
- si pone quale destinataria di finanziamenti e commesse da parte dell'Unione Europea, di organismi comunitari, dello stato, della regione Toscana, di enti o istituti regionali e locali di diritto pubblico.
- partecipa a consorzi o a altre organizzazioni che forniscano, nell'interesse dei principi dell'economia di comunione, garanzie per l'accesso al credito;
- sostiene e realizza progetti di ricerca in qualunque settore;
- favorisce l'insediamento di nuove imprese di economia di comunione nel territorio della Regione Toscana, assistendole nella ricerca dei siti più idonei, o mettendo a loro disposizione, a qualsivoglia titolo, aree, fabbricati, laboratori, arredi, attrezzature, impianti e macchinari, studi, brevetti, acquisiti;
- svolge attività didattica di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale;

- svolge attività di orientamento professionale;
  - gestisce e destina i contributi eventualmente erogati dalle aziende e dai privati, associati e non, secondo i fini vincolanti dell'Economia di Comunione, sentito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, di cui all'art. 26.
- Per il conseguimento di quanto sopra l'Associazione potrà promuovere studi, corsi ed incontri di formazione, organizzare spettacoli, viaggi, contribuire - anche finanziariamente - ad iniziative che si ispirano ai valori sopra enunciati, compiere ogni attività o operazione, che nel rispetto delle norme vigenti, siano giudicate dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per realizzare il proprio scopo.

## Soci

### Art.6

All'Associazione possono partecipare tutte le persone fisiche, giuridiche, le associazioni e gli enti che, condividendo lo spirito, le finalità e gli scopi associativi qui enunciati, facciano domanda di ammissione all'Associazione stessa.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati dovranno obbligarsi, in caso di accoglimento della domanda, all'osservanza di questo statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati ed è tenuto, in caso di mancato accoglimento, a rendere nota la motivazione all'interessato.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi in difformità alle finalità che si prefigge l'Associazione.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto.

Non è previsto alcun tetto massimo per il numero di associati.

Non è previsto alcun compenso per gli associati, salvo il rimborso delle spese sostenute che siano autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

### Art.7

La qualità di socio si perde:

7.1 per dimissioni volontarie, che devono essere inoltrate per iscritto alla

Presidenza del Consiglio Direttivo;

7.2 per decesso;

7.3 per scioglimento dell'Associazione;

7.4 per esclusione, per conforme delibera del Consiglio Direttivo, sentito, con parere vincolante, il Comitato dei Garanti, per gravi inadempienze nei confronti dell'Associazione o per svolgimento di attività contrarie agli interessi o agli scopi dell'Associazione stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

## Patrimonio ed esercizi sociali

### Art.8

Le risorse dell'Associazione ed il suo patrimonio sono costituite da:

a) contributi degli associati

b) residuo attivo derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) erogazioni, donazioni e lasciti, nonché dai contributi di persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti;

d) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a seguito di lasciti, donazioni, legati, acquisti o altro;

f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite dei beni sociali, sovvenzioni, donazioni, anche dei sostenitori.

Ogni entrata dovrà essere comunque compatibile con le finalità sociali e con quanto previsto dall'art. 4 L. 683/2000. Gli eventuali proventi delle attività sociali non potranno essere suddivisi tra gli associati, neppure attraverso forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito per lo svolgimento di attività istituzionali dell'associazione.

### Art.9

L'esercizio sociale chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione ed il conto preventivo. Il rendiconto deve essere sottoposto all'Assemblea per approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei mesi qualora ricorrano particolari esigenze.



## Organizzazione dell'associazione

### Art.10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il Vice-Presidente
- il Segretario - tesoriere
- il Comitato di Presidenza (se nominato)
- il Comitato dei Garanti
- il Comitato tecnico-scientifico.

## Assemblea

### Art.11

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica - avviso di convocazione - diretta a ciascun socio, ai membri del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Garanti e mediante affissione nell'albo dell'Associazione, da eseguirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Le assemblee si potranno svolgere anche tramite videoconferenza o teleconferenza. L'assemblea deve pure essere convocata, con le formalità di cui sopra, su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 c.c., dal Comitato dei Garanti. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando sono presenti tutti i soci e sono intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo, del Comitato dei Garanti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato: l'assemblea potrà aggiornare la seduta, senza ulteriore convocazione, non oltre il quinto giorno lavorativo seguente. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

### Art.12

L'assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario, sul bilancio preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Comitato dei Garanti sulle modifiche dello statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

**Art.13**

I soci possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, purché il delegato non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di 3 deleghe.

**Art.14**

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione le adunanze saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

La validità delle deliberazioni è ottenuta con voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Le modifiche al presente Statuto, ai sensi dell'art. 20 c.c., sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di un minimo del 75% degli associati, con maggioranza semplice dei presenti, e divengono immediatamente esecutive.

Le modifiche degli artt. 4, 25, 26 e 27 del presente Statuto non possono essere deliberate dall'Assemblea senza il parere favorevole del Comitato dei garanti.

**Art.15**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci purché iscritti nell'elenco dei soci.

**Art.16**

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi, su iniziativa del Consigliere più anziano presente, l'assemblea nomina il proprio Presidente così come nomina il proprio Segretario in casi di assenza del Segretario-Tesoriere. In caso di assemblea straordinaria la funzione di segretario può essere svolta da un notaio, nominato dal Presidente o dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire alla assemblea stessa.

Nel caso in cui l'assemblea si svolga tramite videoconferenza o teleconferenza, ogni delegazione territoriale, sede di collegamento video o telefono, dovrà provvedere a nominare due rappresentanti, con funzione di Presidente e Segretario, che avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la regolarità delle deleghe, la possibilità di intervento nel dibattito, la regolarità delle votazioni.

Delle riunioni dell'assemblea si redige il relativo verbale a cura del Segretario, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

### Art.17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto di un numero di membri variabile da cinque a undici, su indicazione dell'assemblea che, nominandoli, ne determina il numero: di questi almeno due terzi (con arrotondamento all'unità superiore) dovranno essere scelti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e cioè sino all'assemblea che è chiamata ad approvare il loro terzo rendiconto. I membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida di tale nomina alla prima assemblea.

### Art.18

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario - Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Il Presidente ed il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Solo per ragioni eccezionali, di volta in volta, il Consiglio può stabilire rimborsi a singoli membri, delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Il Consiglio può nominare un Comitato di Presidenza.

### Art.19

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, anche attraverso videoconferenza o teleconferenza, tutte le volte che il Presidente, o - in casi di suo impedimento - il Vice Presidente, lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri: si riunisce comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario ed al bilancio preventivo.

I membri del Consiglio – ed al Comitato dei Garanti sono convocati dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante invito personale scritto inviato per lettera o per fax o per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Eccezionalmente e per motivi di particolare urgenza, è prevista la possibilità di convocazioni a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, inviato almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età tra i membri presenti.

#### **Art.20**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio può delegare talune delle proprie funzioni a taluni consiglieri. Esso procede pure alla eventuale assunzione di personale dipendente, determinandone la retribuzione, e può provvedere alla redazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

L'osservanza del regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.

### **Presidente e vice - presidente e tesoriere**

#### **Art.21**

##### *Presidente e Vice Presidente*

Il Presidente (o, in caso di sua impossibilità, il Vice Presidente) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio e dall'Assemblea. In caso di urgenza assume le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello Consiglio direttivo, nel corso della prima riunione. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

#### **Art.22**

##### *Segretario Tesoriere*

Il Segretario-Tesoriere compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee; di esse redige i verbali, cura la esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, provvede alla contabilità, coordina l'attività per il raggiungimento dei fini statutari, controfirma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione.

#### **Art.23**

Il Presidente ed il Segretario-Tesoriere hanno la rappresentanza legale dell'associazione con facoltà, a firma disgiunta tra loro, di riscuotere somme e

valori, di eseguire pagamenti, di dare e rilasciare quietanze. Tali poteri potranno comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, anche ad altri consiglieri.

### Comitato di presidenza

#### Art.24

Il Consiglio può dar vita ad un Comitato di Presidenza composto da un massimo di 5 membri, di nomina consiliare; fanno parte di diritto del Comitato di Presidenza il Presidente (o il Vice Presidente) ed il Segretario-Tesoriere; tutti i membri del Comitato di Presidenza debbono essere Consiglieri.

Nel caso di costituzione di un Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo provvederà ad emanare apposito regolamento di funzionamento dello stesso, variando ed integrando, qualora si rendesse necessario, le norme relative.

La carica di componente del Comitato di Presidenza esecutivo è gratuita: tuttavia, per eccezionali ragioni, il Consiglio può stabilire di volta in volta un rimborso delle spese sostenute dai singoli membri del Comitato, in ragione del loro ufficio.

### Comitato dei garanti

#### Art.25

Il Comitato dei garanti è formato da un numero di membri variabile da tre o cinque, scelti dall'assemblea: di essi la maggioranza dovrà essere scelta tra gli associati e gli altri tra persone particolarmente qualificate nell'ambito dell'Economia di Comunità.

L'appartenenza al Comitato è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'associazione, salvo che con quella di revisore.

#### Art.26

Il Comitato dei garanti elegge, tra i propri membri, il Presidente.

Il Comitato dei garanti si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente o qualsiasi dei suoi membri lo ritenga necessario. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Delle riunioni del Comitato viene redatto un verbale, in copia trasmesso al Consiglio Direttivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato.

## **Art.27**

I membri del Comitato dei garanti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato accerta la regolarità della contabilità sociale, redige un rapporto al rendiconto economico e finanziario. Può procedere ad accertare la consistenza di cassa ed i suoi membri possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo.

Il Comitato dei garanti ha il compito, su richiesta del Consiglio Direttivo di esprimere pareri in ordine alle questioni deontologiche, che coinvolgono l'associazione.

Delibera, ove occorra, la censura o la sospensione o l'esclusione del socio.

Il Comitato dei garanti vigila sulla conformità dell'attività dell'Associazione rispetto all'oggetto sociale, ed allo spirito che informa l'Associazione stessa. Esprime parere vincolante, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, in merito alle modifiche degli artt. 4, 25, 26, 27 e 29 del presente statuto.

Il Presidente del Comitato dei garanti, su delibera della maggioranza del comitato stesso, riunito anche in via informale, può indire in qualsiasi momento un'Assemblea per proporre il rinnovo immediato del Consiglio Direttivo, motivando nell'avviso di convocazione le ragioni di tale iniziativa. Durante il periodo intercorrente tra la convocazione dell'assemblea e la data dell'assemblea stessa (che non può essere di durata superiore al mese), il Consiglio dovrà limitarsi a compiere esclusivamente operazioni di carattere ordinario.

## **Comitato tecnico – scientifico**

## **Art.28**

Il Consiglio Direttivo può dar vita ad un Comitato tecnico scientifico, composto da non meno di due membri, di nomina consigliere.

Il Comitato avrà il compito, qualora richiesto dal Consiglio direttivo, di fornire consulenza e pareri in ordine a tutte le iniziative adottate dal Consiglio stesso.

Potrà, anche in maniera autonoma, esprimere pareri o orientamenti sulle attività, progetti, iniziative dell'associazione.

Il Consiglio sceglierà i membri del Comitato tra persone particolarmente impegnate negli ambiti economico, sociale, politico.

La carica di membro del Comitato è gratuita, salvo il riconoscimento di un rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle propria attività.



## Delegazioni territoriali

### Art.29

Possono essere costituite delegazioni territoriali, purché alle stesse facciano riferimento non meno di 10 associati. La delegazione territoriale avrà autonomia amministrativa e non potrà, per nessun motivo, impegnare la Associazione. Sarà amministrata da un Consiglio costituito da un numero di membri variabile da tre a cinque, dei quali uno, designato dalla sede centrale, lo presiederà ed avrà la funzione di Segretario Territoriale.

Il Comitato dei garanti e il Comitato tecnico - scientifico, competenti per le delegazioni territoriali, saranno quelli della sede centrale.

La costituzione, il funzionamento e la eventuale cessazione delle delegazioni territoriali saranno disciplinate da apposito regolamento, da emanarsi a cura del Consiglio direttivo, sentito il parere vincolante del Comitato dei Garanti.

## Scioglimento e liquidazione

### Art.30

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto di almeno tre quarti dei soci. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e provvederà in ordine alla devoluzione del patrimonio (fondo comune), che dovrà comunque essere destinato ad enti o associazioni che abbiano scopi affini o analoghi con quelli dell'Associazione scioglienda, e che li utilizzeranno per finalità di utilità sociale.

## Clausola compromissoria

### Art.31

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci e l'Associazione o i suoi organi, o tra i soci stessi, e questo limitatamente ai rapporti di associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri designati, su istanza della parte più diligente, il primo dal Consiglio Direttivo, il secondo dal Comitato dei Garanti e il terzo di concerto tra i primi due; questi giudicheranno pro bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

### Art.32

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni e della legge 683/2000.

**Associazione  
Lionello Bonfanti**

per una Economia  
di Comunione

*Via De' Cattani, 25  
50145 Firenze  
associazionelionello@loppiano.it*